

**Allegato "Q" al numero 96332/24128
di repertorio notaio Ivo GROSSO - Cuneo**

=====

ASSOCIAZIONE "FILIERAFUTURA"
STATUTO

Articolo 1

Denominazione

È costituita un'Associazione denominata "FILIERAFUTURA", più avanti chiamata per brevità Associazione, e disciplinata dal presente Statuto e dal vigente Codice Civile.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede legale e domicilio legale a Bra, località Pollenzo (CN), in Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, c/o la sede dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Il trasferimento della sede può aver luogo nell'ambito del territorio della Provincia di Cuneo, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati.

Articolo 3

Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4

Scopo dell'Associazione

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente e priva di finalità di lucro, e si pone lo scopo d'incentivare, raccogliere, stimolare e portare a compimento progetti condivisi nel settore agroalimentare, per generare innovazione utile allo sviluppo dell'agroalimentare italiano; nel suo operare l'Associazione si propone di collaborare con le iniziative messe in atto a livello nazionale, pubbliche e private, che operino con finalità analoghe, in maniera da garantire le più opportune sinergie ed il massimo raccordo possibile tra interventi simili. L'Associazione implementa e sviluppa un approccio etico alla produzione e distribuzione, in tutte le loro specificità, dagli investimenti alla qualità dei prodotti. Tale approccio valorizza i bisogni e il benessere dei produttori, delle comunità locali, di tutti gli stakeholder e considera la sostenibilità economica, ambientale e sociale come volano di sviluppo.

A tal fine l'Associazione costituisce un luogo di condivisione e diffusione delle progettualità realizzate in ambito locale e di mappatura delle stesse, al fine anche d'individuare le più promettenti, replicarle su altri territori e rilanciarle a livello nazionale o sovranazionale.

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità e per la realizzazione delle stesse, si propone, quale ente qualificato, d'interloquire con Istituzioni, Imprese e realtà della filiera agroalimentare e d'incrementare le opportunità di accesso ai fondi regionali, nazionali o europei. L'Associazione si propone inoltre, senza che l'elencazione ne costituisca limitazione, di favorire, promuovere, incentivare e sostenere:

- la costruzione e ricostruzione, ove necessario, delle filiere produttive integrate nei territori marginali;
- i prodotti di qualità, tradizionali e locali, nei processi di valorizza-

zione commerciale e di riconoscibilità, anche per il tramite di appositi percorsi di tracciabilità;

- la produzione sostenibile e la relativa attività di distribuzione;
- la formazione degli operatori negli ambiti sopra descritti e le attività finalizzate a dare concreto avvio a start-up nel settore agroalimentare;
- il trasferimento delle conoscenze e l'attività formativa sui temi dell'innovazione digitale in campo agroalimentare;
- ogni altra attività e progetto, ritenuto meritevole, nel campo dell'innovazione agro-alimentare.

L'Associazione si impegna inoltre, anche per il tramite di attività di fund-raising e l'adesione a bandi regionali, nazionali e/o europei, a reperire le risorse economiche necessarie per realizzare le succitate attività.

L'Associazione può in ogni caso esplicitare tutta l'attività che i suoi organi ritengano opportuna per l'espletamento delle proprie finalità, nel caso adottando procedure idonee a cogliere le opportunità del mercato e a garantire un utilizzo efficiente delle risorse, purché non in contrasto con le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili, immobili e universalità di beni, eventualmente di proprietà dell'Associazione;
- dal fondo associativo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti ed eredità legali accettate con beneficio di inventario, ove imputate a patrimonio;

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di contribuzione annua;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, degli associati;
- da eventuali altri contributi provenienti dallo Stato e/o dall'Unione Europea, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, dalle Fondazioni e da qualunque altro soggetto terzo, sia esso persona giuridica o fisica;
- dai proventi eventualmente derivanti da attività strumentali, da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Le entrate dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento e la realizzazione dei propri scopi.

È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 6

Associati

L'Associazione è aperta a tutti i soggetti, quali Fondazioni, Atenei, Centri di ricerca, cooperative e imprese sociali, consorzi di ampia rappresentatività, associazioni di categoria e, in generale, qualsiasi Ente non Profit, privato o pubblico, che operi a livello quanto meno regionale e/o effettui significativi investimenti in campo agroalimentare.

Sono soci dell'Associazione e la sostengono finanziariamente i soci fondatori e ordinari.

I soci partecipano all'Associazione sia in termini finanziari che di collaborazione tecnica e scientifica, prioritariamente a favore d'iniziative di promozione in campo agroalimentare. L'eventuale contributo a favore di tali iniziative di promozione sarà commisurato al grado di interesse di ciascun associato.

Le quote di contribuzione annua dei soci sono definite nel corso dell'Assemblea annuale.

Possono far parte dell'Associazione, con diritto di voto, i soci fondatori e ordinari che abbiano versato la quota di contribuzione definita dall'Assemblea.

Assumono la qualifica di soci fondatori i seguenti Enti, che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione:

- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO";
- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA";
- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA";
- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA";
- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA";
- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA";
- "FONDAZIONE FRIULI";
- "FONDAZIONE CON IL SUD";
- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA";
- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI";
- "ENTE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO";
- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO";
- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO";
- "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO";
- "CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI";
- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE".

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre far domanda al Presidente; l'accettazione è subordinata all'eventuale approvazione - a suo insindacabile giudizio - del Consiglio Direttivo, sulla base di un documentato e motivato interesse.

I soci si obbligano ad osservare le norme del presente Statuto, nonché tutte le deliberazioni che gli organi dell'Associazione riterranno opportuno emanare per disciplinare l'attività dell'Associazione stessa.

I soci sono tenuti a versare la quota annuale nei modi, nei termini e nella misura all'uopo stabiliti.

Articolo 7

Recesso e Esclusione

I Soci fondatori e ordinari cessano di far parte dell'Associazione per recesso o esclusione.

I Soci fondatori e ordinari hanno facoltà di recedere dall'Associazione allo scadere di ogni esercizio finanziario, con preavviso di almeno tre mesi, ferme restando, anche dopo la data di recesso, tutte le obbligazioni del Socio recedente verso l'Associazione che alla data stessa siano in corso di adempimento e fra queste il versamento della quota annuale.

L'esclusione, nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I casi di esclusione proponibili dal Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- attività contrarie agli interessi ed alle finalità dell'Associazione;
- grave danno morale o materiale all'Associazione;
- mancata osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, delle direttive del Consiglio Direttivo e/o dei regolamenti di esecuzione eventualmente emanati, oltre ad eventuali inadempimenti di natura finanziaria, fermo comunque e sempre l'obbligo di pagare i contributi ancora dovuti.

I Soci receduti od esclusi non hanno diritto ad avere alcun rimborso dall'Associazione, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidenti;
- Comitato Scientifico;
- Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale.

Le funzioni ricoperte nei succitati Organi sono svolte a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea.

A tutti i componenti gli Organi dell'Associazione, fatta eccezione per l'Assemblea degli associati, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati.

Articolo 9

Composizione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente anziano o, in caso di assenza o impedimento temporaneo di entrambi, dall'altro Vice Presidente, che viene assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione. I verbali relativi alle riunioni assembleari devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, oltre che dal Segretario.

Articolo 10

Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

I soci devono essere convocati mediante comunicazione scritta con-

tenente l'indicazione del luogo, del giorno dell'ora della riunione di prima e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno, spedita con lettera raccomandata, fax o altro mezzo di comunicazione, anche telematico, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea degli Associati può essere convocata su domanda motivata contenente gli argomenti da trattare e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea degli Associati può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia.

Le riunioni assembleari possono anche avere luogo in audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i relativi documenti; verificandosi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario dell'Assemblea.

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e verifica che gli stessi siano rispettati e realizzati nel tempo;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- approva le quote dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- stabilisce, tra un minimo di n. 5 ed un massimo di n. 7, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e provvede alle deliberazioni di competenza;
- nomina il Presidente e i due Vice Presidenti;
- delibera la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, in presenza di giusta causa;
- nomina l'Organo di Controllo, optando a tal fine per la forma monocratica o collegiale, oltre ad uno o due supplenti, a seconda che si adotti la forma monocratica o collegiale;
- stabilisce, tra un minimo di n. 7 ed un massimo di n. 10, il numero dei componenti il Comitato Scientifico e provvede alle deliberazioni di competenza ;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera l'eventuale esclusione del socio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera su qualsiasi altra materia di propria competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- su quanto altro di sua competenza.

Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, a richiesta anche di un solo socio; in tal caso il Segretario svolge le funzioni di scrutatore.

Articolo 12

Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea degli Associati

I soci aventi diritto ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto possono partecipare personalmente, tramite il proprio legale rappresentante o altro soggetto a tal fine incaricato, oppure mediante delega scritta ad altro socio, depositata nelle mani del Presidente. È ammessa per ciascun socio la presentazione di una sola delega.

Le Assemblee ordinarie saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà dei soci appartenenti all'Associazione alla data dell'avviso di convocazione, ed in seconda convocazione potranno svolgersi trascorso almeno un giorno dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le Assemblee straordinarie saranno validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino almeno la metà dei soci appartenenti all'Associazione alla data dell'avviso di convocazione. In seconda convocazione, che non dovrà avvenire se non trascorsi almeno otto giorni dalla prima, l'Assemblea straordinaria sarà valida con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quarto del numero dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e tanto in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei voti validamente espressi. Le deliberazioni assembleari obbligano tutti coloro che aderiscono e aderiranno all'Associazione. Quorum qualificati sono previsti in caso di deliberazioni di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, come previsto e disciplinato dagli art. 18 e 21 del presente Statuto.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di n. 5 (cinque) fino ad un massimo di n. 7 (sette) membri, di cui n. 4 designati dai soci fondatori.

La designazione dei componenti di spettanza dei soci fondatori avviene nell'ambito di apposita assemblea, a cui gli stessi soci fondatori sono invitati a partecipare; data, orario e luogo di tale Assemblea sono definiti dai soci fondatori, di comune accordo. I Consiglieri durano in carica n. 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. In caso di rinuncia o recesso di un membro designato da un socio fondatore di cui sopra, l'assemblea dei soci fondatori provvederà alla designazione del sostituto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente nominato dall'Assemblea e nomina inoltre un Segretario ed un Tesoriere, da individuare all'interno o all'esterno dello stesso Consiglio: al Tesoriere spetterà la gestione ed amministrazione dei fondi dell'Associazione. Per le due cariche di Segretario e Tesoriere può essere nominata la stessa persona.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta sia convocato dal Presidente, o su iniziativa motivata di almeno n. 4 (quattro) Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta contenente l'indi-

cazione del luogo, del giorno dell'ora della riunione nonché dell'ordine del giorno, spedita a mezzo raccomandata, fax o strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno 3 (tre) giorni liberi prima della data stabilita; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata a mezzo raccomandata, fax o strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della data stabilita. Tuttavia il Consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse.

Al Consiglio Direttivo spetta la direzione dell'attività sociale ed è investito di ogni più ampio potere di amministrazione e disposizione, salvo quanto espressamente riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto; lo stesso Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore, ove individuato, determinati poteri.

Il Consiglio Direttivo, sulla scorta dei pareri rilasciati dal Comitato Scientifico, individua gli ambiti di lavoro e le progettualità da sviluppare, e ne definisce il budget, facendo affidamento su fondi propri e/o esterni; per ogni progetto selezionato, il Consiglio individua il soggetto capofila, scegliendolo prioritariamente tra i propri Associati. Dei progetti selezionati e del loro andamento, il Consiglio Direttivo riferisce periodicamente all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio procede inoltre alla redazione dei bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea; lo stesso Consiglio ha il compito di predisporre i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località indicata dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni possono anche avere luogo in audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i relativi documenti; verificandosi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 14

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, presiede anche il Consiglio Direttivo, tra i cui membri viene scelto, dura in carica n. 3 (tre) esercizi e non è eleggibile consecutivamente più di due volte.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, coordina l'attività dell'Associazione, firma gli atti e i documenti che comportano impegni per l'Associazione e adempie a tutte le funzioni che gli vengono delegate dall'Assemblea degli Associati.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'os-

servanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e ne promuove la riforma se necessario.

Il Presidente cura la predisposizione delle bozze del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea nomina due Vice Presidenti, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, i quali durano in carica n. 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente anziano; in caso di assenza o impedimento temporaneo di entrambi, l'altro Vice Presidente; è qualificato anziano il Vice Presidente secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Nei confronti degli Associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati) la firma del Vice Presidente ed il suo intervento costituiscono prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è formato da un minimo di n. 7 (sette), fino ad un massimo di n. 10 (dieci) componenti, di cui n. 5 (cinque) designati dai soci fondatori tramite l'apposita assemblea indicata al precedente art. 13.

Il Comitato dura in carica n. 3 (tre) esercizi ed è eventualmente rieleggibile.

Il Comitato nomina al suo interno un proprio Presidente e si riunisce almeno ogni sei mesi.

Il Comitato valuta gli orientamenti e le progettualità indicate dal Consiglio Direttivo, esprimendo pareri preliminari aventi natura consultiva sulle proposte da avviare. Il Comitato Scientifico svolge inoltre attività di valutazione sull'andamento dei progetti individuati dall'Associazione ed esprime, se richiesto dallo stesso Consiglio Direttivo, indirizzi e approfondimenti tecnici sugli stessi. Le riunioni possono anche avere luogo in audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i relativi documenti; verificandosi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato Scientifico.

Delle riunioni del Comitato Scientifico sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 16

L'Organo di Controllo

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina l'Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale, a sua scelta, che dura in carica n. 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

In caso di collegialità, l'Organo di Controllo è composto di n. 3 (tre) membri. L'Organo di Controllo nomina al suo interno un proprio Presidente, al quale tra l'altro compete la convocazione dello stesso organo.

È inoltre nominato un supplente, in caso di composizione monocratica o n. 2 (due) supplenti, qualora si opti per la composizione collegiale, che entra/entreranno in carica in caso di vacanza durante il corso del triennio. I membri dell'Organo di Controllo vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, controllano la contabilità e presentano all'Assemblea degli Associati la loro relazione annuale al bilancio.

Articolo 17

Libri sociali

Vengono istituiti e tenuti aggiornati i seguenti libri sociali:

- ❖ Libro degli Associati, nel quale devono essere indicati i dati relativi a ciascun Associato;
- ❖ Libro Verbali dell'Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti;
- ❖ Libro Verbali del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti;
- ❖ Libri Verbali del Comitato Scientifico, in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti;
- ❖ Libro Verbali dell'Organo di Controllo in cui devono essere trascritti i relativi verbali redatti.

Articolo 18

Modificazioni del presente Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea degli Associati che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, se d'importo superiore ad Euro 50.000,00 (euro cinquantamila e centesimi zero), altrimenti sono accettate dal Consiglio Direttivo; è altresì sottoposta all'accettazione da parte dell'Assemblea la concessione in comodato di beni di proprietà degli associati o di terzi.

I lasciti testamentari, le eredità ed i legati, sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, mentre - in presenza di lasciti, eredità e legati di importo superiore ad Euro 50.000,00 (euro cinquantamila e centesimi zero) - dall'Assemblea degli Associati; tali organi deliberano al contempo sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

L'Associazione può possedere o acquistare beni immobili, mobili registrati e mobili.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 20

Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dal termine dell'esercizio.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione della bozza del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'anno in corso, da sottoporre poi all'approvazione definitiva dell'Assemblea degli associati.

I bilanci approvati dal Consiglio Direttivo sono consegnati all'Organo di Controllo, che predispone la propria relazione. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che hanno motivato interesse alla loro consultazione, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea degli Associati convocata per la loro approvazione.

Articolo 21

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si estingue, oltre che per le cause previste dalla legge, per delibera dell'Assemblea straordinaria, assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In tale sede l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione o ente non lucrativo con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 22

Clausola Compromissoria

In caso di contestazioni sull'interpretazione e/o applicazione di qualsiasi articolo del presente Statuto, prevarrà in merito la decisione del Consiglio Direttivo; in caso di controversie non altrimenti componibili, le parti si avvarranno del tentativo di conciliazione previsto dalla Camera Arbitrale di Torino; qualora il tentativo dovesse fallire, le controversie potranno essere risolte mediante arbitrato disciplinato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Torino, ad opera di un unico arbitro nominato in conformità con tale regolamento.

Articolo 23

Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Articolo 24

Norma transitoria

Il primo esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre 2020.

In originale sottoscritto da:

Giandomenico Genta

Andrea Silvestri

Roberto Moncalvo

Barbero Silvio

Ivo Grosso notaio